



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione del Territorio
Unità Edilizia Privata

VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) RELATIVO ALLA VARIANTE SUAP SUL PROGETTO DI AMPLIAMENTO CAPANNONE PRODUTTIVO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ 3D DI DASSI PAOLO IN VIA ANDREA APPIANI, VIA GUIDO BACELLI.

DETERMINAZIONE DI ESCLUSIONE

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S. e L'AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA V.A.S

VISTA l'istanza presentata in data 26/03/2015 con prot. 13740 dalla Società 3D di Dassi Paolo per ampliamento di capannone artigianale sito in Via Appiani, angolo Via Bacelli, in ambito di PGT "Tessuti urbani consolidati produttivi" in variante all'art.2 del Piano delle Regole, in materia di distanze dal confine stradale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 189 del 13/05/2015 avente per oggetto "Avvio di procedimento di SUAP e di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa alla domanda prot. 13740 del 26/03/20105 presentata dalla Società 3D di Dassi Paolo in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 97 della L.R. 12/2005;

VISTO il Piano del Governo del Territorio PGT approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. nr. 19 del 17/03/2012 e successiva variante al Documento di Piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del 28/02/2014;

RICHIAMATO l'art. 8 del DPR 160/2010 e l'art. 97 della Legge Regionale 12/2005 in materia di approvazione di piani e progetti in variante allo strumento urbanistico vigente mediante procedimento di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP);

CONSIDERATO che l'intervento previsto con Permesso di Costruire prot. 13740 del 26/03/2015 sopra citato:

- garantisce la conformità allo strumento urbanistico vigente in materia di indice fondiario massimo ammissibile e rapporto di copertura massimo ammissibile di cui all'art. 56 del Piano delle Regole;
- prevede l'ampliamento in aderenza al confine stradale, non conforme alla distanza minima fissata all'art. 2 del Piano delle Regole pari a 5,00mt;
- propone la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti per l'intervento ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., e consistenti nella riqualificazione dello spazio a verde pubblico di Via Bacelli;

VISTA la Direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente;

VISTI i Decreti Legislativi n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e n. 4 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione del Territorio
Unità Edilizia Privata

VISTI gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4 LR n. 12 del 05; DCR n. 351 del 2007)", successivamente integrata e in parte modificata dalla DGR n. 7110 del 18 aprile 2008, dalla DGR n. 8950 del 11 febbraio 2009, dalla DGR n. 10971 del 30 dicembre 2009, dalla DGR n. 761 del 10 novembre 2010 ed infine dalla DGR n. 2789 del 22 dicembre 2011;

VISTA la Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.;

VALUTATO che, come indicato all'art. 2.2 dell'allegato "1/r" della DGR n.9/761 del 10/11/2010 e dagli artt. 6 comma 3 e art. 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., il progetto non produce impatti significativi sull'ambiente, ed attua le previsioni urbanistiche e planivolumetriche previste dallo strumento urbanistico vigente, prevedendone la sola deroga in materia di distanze dai confini stradali;

CONSIDERATO che lo strumento urbanistico vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 17/03/2012, è già stato sottoposto positivamente a procedura di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. come da procedimento avviato in data 18/05/2010 prot. 23046;

Per tutto quanto esposto,

DETERMINANO

- 1) di non assoggettare la proposta di Variante SUAP di cui all'istanza presentata in data 26/03/2015 con prot. 13740, poiché la stessa non produce impatti significativi sull'ambiente, ed attua le previsioni urbanistiche e planivolumetriche previste dallo strumento urbanistico vigente (già sottoposto positivamente a procedura di VAS), prevedendone la sola deroga in materia di distanze dai confini stradali.

Lissone, 20/05/2015

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA V.A.S.
f.to Dott. Livio Notarbartolo

L'AUTORITA' PROCEDENTE PER LA V.A.S.
f.to Arch. Vittoria di Giglio